Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 gennaio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 28 GENNAIO 1984:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **819**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 701, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della terza scuola di specializzazione in chirurgia generale afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale III

Art. 702. — E' istituita presso l'Università di Bologna la scuola di specializzazione in chirurgia generale III che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 703. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia.

Art. 704. — La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

Art. 705. — La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 706. — Il numero degli iscritti è di cinque per ogni anno e complessivamente di venticinque per l'intero corso di studi.

Art. 707. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 708. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 709. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale);
patologia speciale chirurgica (triennale);
semeiotica chirurgica (biennale);
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale);
patologia speciale chirurgica (triennale);
semeiotica chirurgica (biennale);
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre- e post-operatorio;
anatomia e istologia patologica (biennale).

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale);
patologia strumentale ed endoscopia;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
radiologia;
anatomia ed istologia patologica (biennale).

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale);
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia ed ortopedia;
chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale (quinquennale);
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.

Art. 710. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 711. — La frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei laboratori di chirurgia sperimentale è obbligatoria, con un minimo del 75%.

Per i corsi che non siano di clinica chirurgica generale viene stabilita, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche potrà essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 712. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in chirurgia generale.

Art. 713. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 714. — Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1983, n. **820.**

Approvazione delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria;

Ritenuta la necessità di determinare ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le allegate tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1983

PERTINI

MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1984
Atti di Governo, registro n. 49, *foglio n.* 1

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 2,50 al 5 %;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2 al 4 %;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,50 al 3 %;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,25 al 2,50 %;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1 al 2 %;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,50 all'1 %;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,25 allo 0,50 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art. 4.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A) *Sul totale delle attività:*

fino a L. 100.000.000 dallo 0,20 allo 0,40 %;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,075 allo 0,15 %;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,05 allo 0,10 %;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,05 %;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0125 allo 0,025 %;
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 5.000.000.000 dallo 0,005 allo 0,010 %.

B) *Sul totale dei ricavi lordi:*

fino a L. 500.000.000 dallo 0,5 all'1 %;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,25 allo 0,50 %;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,10 allo 0,20 %;
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,50 allo 0,10 %.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art. 5.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantamila a lire unmilione.

Art. 6.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a L. 6.000.000 dal 2,50 al 5 %;
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dal 2 al 4 %;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dall'1,75 al 3,5 %;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,50 al 3 %;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1 al 2 %;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,75 all'1,50 %;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,375 allo 0,75 %;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,125 allo 0,25 %.

In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a L. 6.000.000 dall'1,75 al 3,50 %;
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dall'1,50 al 3 %;
da L. 10.000.001 e fino a L. 30.000.000 dallo 0,75 all'1,5 %;
da L. 30.000.001 e fino a L. 60.000.000 dallo 0,375 allo 0,75 %;
da L. 60.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,25 allo 0,50 %;
da L. 100.000.001 fino e non oltre L. 200.000.000 dallo 0,125 allo 0,25 %.

In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art. 7.

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali; di prestiti; di nude proprietà e usufrutti; di ammortamenti finanziari; di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantamila a lire cinquecentomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali; di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire duecentomila a lire seicentomila.

Art. 8.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,35 allo 0,7 %;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,2 allo 0,4 %;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,15 allo 0,3 %;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,02 allo 0,04 %;
da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 50.000.000.000 dallo 0,005 allo 0,01 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,175 allo 0,35 %;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,075 allo 0,15 %;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,05 %;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,0075 allo 0,015 %;
da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000.000 dallo 0,00125 allo 0,0025 %.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art. 9.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centomila a lire cinquecentomila per il primo reperto.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito e al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantamila a lire seicentomila.

Art. 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie; impianti industriali; impianti di servizi generali; impianti elettrici; macchine isolate e loro parti; ferrovie; strade e canali; opere idrauliche; acquedotti e fognature; ponti; manufatti isolati e strutture speciali; progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 3,50 al 7 %;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,50 al 5 %;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2 al 4 %;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,50 al 3 %;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1 al 2 %;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,05 all'1 %;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,125 allo 0,25 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art. 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centocinquantamila ad un massimo di lire unmilione.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centocinquantamila ad un massimo di lire unmilione.

Art. 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a L. 10.000.000 dallo 0,55 all'1,1 %;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,5 all'1 %;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,45 allo 0,9 %;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,3 allo 0,6 %;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,2 allo 0,4 %;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,15 allo 0,3 %;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,050 %.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art. 14.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a L. 10.000.000 dallo 0,75 all'1,5 %;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,50 all'1 %;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,25 allo 0,50 %;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,15 allo 0,30 %;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,10 allo 0,20 %;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,05 allo 0,10 %;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,05 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

Art. 15.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà.

In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centomila.

Art. 16.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili o amministrative di case e beni rustici; di curatele di aziende agrarie; di equo canone; di fitto di fondi urbani e rustici; di redazione di stima dei danni da incendio e grandine; di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centocinquantamila ad un massimo di lire unmilione.

Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 500.000 dal 4 all'8 %;
da L. 500.001 e fino a L. 1.000.000 dal 3 al 6 %;
da L. 1.000.001 e fino a L. 5.000.000 dal 2 al 4 %;
da L. 5.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,75 % all'1,5 %;
da L. 50.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000 dallo 0,5 all'1 %.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire quarantamila.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità.

Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alla vacazioni.

Art. 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire centocinquantamila per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centomila a lire quattrocentomila per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire duecentocinquantamila ad un massimo di lire cinquemilioni.

Art. 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale . .	L. 20.000
ispezione esterna di cadavere . . .	» 20.000
autopsia . . .	» 70.000
autopsia su cadavere esumato . .	» 100.000

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali	da L. 50.000 a L. 150.000
per accertamenti su cadavere .	da » 120.000 a » 400.000

Art. 21.

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Art. 22.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire quindicimila a campione.

Art. 23.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire trentamila a campione.

Art. 24.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 25.

Per la perizia o consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire trentamila a lire trecentomila. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica	L. 20.000
esame necroscopico	» 70.000

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica	da L. 50.000 a L. 150.000
per esame necroscopico	da » 100.000 a » 300.000

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire centocinquantamila a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da lire settantamila a lire duecentomila a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire settantamila a lire duecentomila per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza, da lire cinquantamila a lire centocinquantamila per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimico-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire centocinquantamila.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 29.

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro del tesoro
GORIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1983.

Deroga al divieto di assunzione di cui all'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma del medesimo articolo;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta pervenuta dal comune di Campione d'Italia per l'assunzione di personale a tempo determinato al fine di fronteggiare le imprescindibili esigenze connesse all'attività della casa di gioco ivi esistente;

Considerato che tale richiesta è stata condivisa e sostenuta da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle anzidette impellenti necessità di personale del comune di Campione d'Italia;

Ritenuto che sussistono, nel caso prospettato, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Il comune di Campione d'Italia è autorizzato ad assumere a tempo determinato 358 unità di personale — appartenente a varie qualifiche — per l'attivazione della gestione diretta della casa di gioco ivi esistente.

Roma, addì 28 dicembre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1984
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 86

(467)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 gennaio 1984.

Assoggettamento della S.p.a. Giulio Einaudi Editore, in Torino, alla procedura d'amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata e integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Vista la sentenza in data 29 dicembre 1983, con la quale il tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Giulio Einaudi Editore, con sede in Torino, via Umberto Biancamano, 1, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Giulio Einaudi Editore e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Giulio Einaudi Editore, con sede in Torino, via Umberto Biancamano, 1, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Giuseppe Rossotto, nato a Trento il 30 agosto 1924.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(468)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 gennaio 1984.

Recepimento della terza direttiva della commissione C.E.E. e modifica dell'allegato al decreto 30 dicembre 1975, concernente la fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, e in particolare l'art. 17;

Visto il decreto 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 17 febbraio 1976, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, concernente la fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili nei mangimi;

Visti i decreti seguenti:

13 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/1976;

10 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129/1978;

25 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12/1984;

Vista la terza direttiva della commissione delle Comunità europee n. 83/381/CEE, del 28 luglio 1983, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. L 222 del 13 agosto 1983, con la quale è stato, tra l'altro, fissato un contenuto particolare di mercurio per i mangimi destinati a taluni animali familiari, in considerazione delle più recenti conoscenze tecniche e scientifiche;

Sentita la commissione tecnica, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 30 dicembre 1975, modificato o integrato dai decreti citati nelle premesse, è di nuovo così modificato:

nella parte A, « sostanze (ioni o elementi) », il testo della voce n. 4 « Mercurio » è sostituito dal seguente:

Sostanze prodotti	Mangimi	Contenuto massimo mg/kg (ppm) di prodotto al tasso di umidità del 12 % (a)
4. Mercurio	Mangimi semplici ad eccezione di:	0,1
	mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5
	Mangimi composti integrati (mangimi completi) ad eccezione di:	0,1
	mangimi per cani e gatti	0,4

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 gennaio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

(417)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 25 gennaio 1984.

Contingente d'importazione dalla Repubblica popolare cinese di vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta di porcellana e/o di altre materie ceramiche per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire un contingente d'importazione di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche dalla Repubblica popolare cinese, per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984, e di stabilire i criteri di ripartizione del contingente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984 il contingente di importazione della Repubblica popolare cinese di tonnellate 1.400 di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (v.d. 69.11 e/o v.d. 69.12), è posto in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per la merce contingentata devono presentare domanda in carta bollata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'indicazione della denominazione della merce, la voce doganale, la quantità ed il valore espresso in lire italiane.

In mancanza dei suddetti elementi le istanze non saranno prese in considerazione. Oltre il citato termine di trenta giorni non verranno consentite integrazioni e presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato e pervenute all'amministrazione non oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza del termine stesso, mentre quelle spedite successivamente al suddetto termine di scadenza verranno esaminate a valere sugli eventuali residui del contingente cui si riferiscono.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato nel corso del 1983 o del 1984 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1982 debitamente autenticata ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a*) e *b*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati in precedenza presentati per altri similari contingenti, o, comunque, esibiti in precedenza al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1981-83.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in lire italiane. Nel caso di merce venduta allo Stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni dei contingenti di cui trattasi.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10% in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 40% in relazione all'imposta sul valore aggiunto relativa al 1982; a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 oltre i 480 milioni - quota IVA spettante: 40%
C2 da 120 a 480 milioni - quota IVA spettante: 26%
C3 da 40 a 120 milioni - quota IVA spettante: 17%
C4 da 6 a 40 milioni - quota IVA spettante: 11%
C5 fino a 6 milioni - quota IVA spettante: 6%;

c) 50% in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuati nel triennio 1981-83.

In fase di prima ripartizione non potrà essere assegnata ad una sola ditta, una quota superiore al 50% del contingente, qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

La ripartizione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1984

Il Ministro: CAPRIA

(469)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 dicembre 1983.

Modalità di pagamento dell'anticipo e del saldo dell'aiuto alla produzione di olio di oliva in attuazione dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2959/82 del 4 novembre 1982.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1982, recante disposizioni e modalità attuative del regime comunitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva per la campagna 1982-83 e successive;

Visto il regolamento (CEE) n. 2959/82 del 4 novembre 1982 ed in particolare l'art. 6, par. 2, con il quale viene riservato agli Stati membri il compito di stabilire le modalità cui le organizzazioni dei produttori devono attenersi nel corrispondere ai propri aderenti l'importo a questi spettanti a titolo di saldo e di anticipo dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2893/83 del 17 ottobre 1983, con il quale il sopra specificato regolamento (CEE) n. 2959/82 viene esteso alla campagna 1983-84;

Ritenuto di dover assumere le disposizioni interne di attuazione della norma di cui all'art. 6, par. 2, del richiamato regolamento (CEE) n. 2959/82;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla campagna 1982-83 le organizzazioni dei produttori riconosciute nell'ambito della gestione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva sono tenute ad effettuare, a favore dei propri associati, il pagamento dell'anticipo e del saldo dell'aiuto a mezzo di bonifici bancari oppure di assegni circolari non trasferibili emessi da un istituto di credito prescelto dalle organizzazioni stesse da inviarsi con lettera raccomandata al domicilio degli aventi diritto.

Gli importi dell'anticipo e del saldo di cui al precedente comma sono pari ai corrispondenti importi accreditati dall'A.I.M.A. sulla base delle risultanze delle note riepilo-

gative delle domande ritenute ammissibili all'aiuto in applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 novembre 1982.

Art. 2.

I rapporti tra le organizzazioni dei produttori e l'istituto di credito incaricato del servizio di pagamento dell'aiuto comunitario di cui all'articolo precedente devono essere regolati da apposita convenzione, con la quale sia previsto che ai pagamenti in favore degli aventi diritto deve farsi luogo entro e non oltre dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui gli accreditamenti delle relative somme disposti dall'A.I.M.A. sono resi effettivamente disponibili.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e le organizzazioni dei produttori, da regolarsi con convenzione, devono prevedere che gli importi degli assegni restituiti, per decesso o per mancato recapito all'indirizzo del beneficiario indicato in domanda, devono essere versati presso l'istituto di credito incaricato del servizio di pagamento su apposito conto corrente vincolato per l'emissione dei nuovi titoli debitamente aggiornati.

Gli estratti conto, corredati dallo scalare degli interessi bancari maturati per effetto della giacenza delle somme, devono essere semestralmente comunicati all'A.I.M.A. a cura delle organizzazioni dei produttori.

Gli interessi bancari maturati sono di esclusiva pertinenza dell'A.I.M.A., alla quale devono essere accreditati dalle organizzazioni dei produttori, al netto delle sole ritenute erariali, mediante versamento con vaglia del Tesoro sul conto corrente infruttifero n. 416 intestato all'« A.I.M.A. - gestione finanziaria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(437)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 ottobre 1983, n. **821.**

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto dei ciechi « Francesco Cavazza », in Bologna.

N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'istituto dei ciechi « Francesco Cavazza », in Bologna, eretto in ente morale con regio decreto 24 giugno 1886.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 191

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invitea, con stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hisco Glenlane, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hisco Glenlane, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 21 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hisco Glenlane, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.A., con sede in Milano (in precedenza Ghisalba) e stabilimento in Ghisalba (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1981 al 21 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.A., con sede in Milano (in precedenza Ghisalba) e stabilimento in Ghisalba (Bergamo), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thor-Fiap, con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 30 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thor-Fiap, con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thor-Fiap, con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thor-Fiap, con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Napoli e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata al 18 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IVB - Industria veneta biscotti, con sede in Milano, filiale e stabilimento in Bovolone (Verona), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IVB - Industria veneta biscotti, con sede in Milano, filiali e stabilimenti in Bovolone (Verona), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e sede amministrativa e commerciale in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia nazionale, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Franchi di Prato, stabilimenti in Firenze, Prato (Firenze) e Pistoia, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R., con stabilimento in Sesto Calende (Varese), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annunziata di Ceccano (Frosinone), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità produttive di Porto Torres, Assemini e Ottana, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIT, con sede e stabilimento in Terni, è prolungata al 15 gennaio 1984. Si appli-

cano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia internazionale caffè di Ariccia (Roma), è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurest Italia di Roma - Servizio mense c/o unità di Torino delle ditte committenti Fiat Mirafiori presse (Torino), Fiat magazzino presse di Beinasco (Torino), Fiat magazzino presse di Bruino, Fiat Mirafiori meccanica, Fiat Lingotto di via Nizza (Torino), Fiat Osa Lingotto di via Rivalta (Torino), Teksid di Borgaretto, è prolungata al 2 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.S.A. - Scatolificio Ambrosiano di Carnate (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige laterizi, con sede in Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Svim S.p.a., con sede e stabilimento in Stroppiana (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie confezioni Belluno S.p.a., con sede e stabilimento in Belluno (località Mier), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1983 al 3 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Taban S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimento di Portovesme (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Filottrano di Filottrano (Ancona), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessuflex, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Recoaro Terme, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orlandi, con sede in Milano e stabilimenti in Gallarate e Cassano Magnano (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede e stabilimento in Fornaci (Brescia), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Scandolara, con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma) è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(326)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1984:

compenso annuo lordo: lire quaranta milioni;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del Consorzio: lire centomila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

(394)

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, in Roma

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1984 sono state approvate le modificazioni agli articoli 7, 15, 18, 24, 32, 40, 41, 42, 43 e 44 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, in Roma.

(476)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disciplina delle procedure per l'approvazione del programma straordinario di edilizia industrializzata nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 104/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 31/FPC del 12 ottobre 1983, concernente convenzione per lo studio di soluzioni relative al reinsediamento della popolazione di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, concernente la realizzazione di un programma straordinario di edilizia industrializzata nel comune di Pozzuoli;

Vista la convenzione tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed il comune di Pozzuoli e l'Università degli studi di Napoli, repertorio n. 4032 del 19 novembre 1983;

Considerato che il comune di Pozzuoli, con la deliberazione del 16 ottobre 1983, ha indicato nella località Monteruscello l'area idonea per la realizzazione del programma;

Considerato, altresì, che il comune di Pozzuoli per l'elaborazione tecnica del piano, si è avvalso della consulenza dei massimi esperti in materia urbanistica, ambientale, strutturale, di viabilità, di servizi, ecc.;

Ravvisata la necessità, in esecuzione del disposto dell'art. 1-*bis* del cennato decreto-legge n. 623 del 1983, di fissare le procedure d'urgenza per l'approvazione del piano relativo alle opere di edilizia residenziale e di urbanistica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco di Pozzuoli, ricevuto lo schema di piano di cui in premessa, lo trasmette in copia agli assessori ed ai capigruppo consiliari, contestualmente convocando il consiglio comunale, per una data compresa entro il settimo giorno successivo alla ricezione, in seduta dedicata esclusivamente alla illustrazione del piano stesso, indicendo, altresì, l'ulteriore seduta deliberativa entro i successivi cinque giorni.

Art. 2.

Se nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione dello schema di piano di cui al precedente art. 1 il sindaco di Pozzuoli non avrà fatto pervenire al Ministro per il coordinamento della protezione civile motivata deliberazione consiliare, il piano, senza ulteriori adempimenti o formalità, si intenderà approvato; per la sua immediata attuazione, l'approvazione dei progetti da parte del Ministro tiene luogo di concessioni o autorizzazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(418)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sette posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi sette posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di magistero (posti n. 7):

gruppo n. 23	posti 1
gruppo n. 40	» 1
gruppo n. 44	» 1
gruppo n. 47	» 1
gruppo n. 51	» 1
gruppo n. 53	» 1
gruppo n. 54	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di magistero (ufficio del personale), 95100 Catania, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

(486)

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi tre posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di ingegneria (posti n. 3):

gruppo n. 109	posti 1
gruppo n. 114	» 1
gruppo n. 132	» 1

Titolo di studio: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indi-

cazione del possesso dei requisiti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, 50121 Firenze, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Firenze.

(485)

MINISTERO DELL'INTERNO

Stralcio del consorzio di segreteria tra i comuni di Campolongo Maggiore e Fossò dal bando del concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale di pari numero in data 28 marzo 1983, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda tra i quali è stato incluso il consorzio di segreteria tra i comuni di Campolongo Maggiore e Fossò (Venezia);

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 1983 concernente la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni con il quale, a seguito dello scioglimento del citato consorzio di segreteria le anzidette sedi sono state riclassificate tra i comuni della classe terza;

Considerato, pertanto, che il consorzio di segreteria tra i comuni di Campolongo Maggiore e Fossò deve essere stralciato dal concorso sopraindicato;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il consorzio di segreteria tra i comuni di Campolongo Maggiore e Fossò è stralciato dalle sedi di classe seconda messe a concorso con il decreto ministeriale 28 marzo 1983, in premessa citato.

Roma, addì 20 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(452)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso a due posti di ausiliario socio-sanitario specializzato, addetto alla cucina, con le mansioni di aiutante cuoco.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ausiliario socio-sanitario specializzato, addetto alla cucina, con le mansioni di aiutante cuoco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(454)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di assistente medico presso la divisione di otorinolaringoiatra;

due posti di assistente medico (area funzionale: previdenza e sanità pubblica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

(426)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(407)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso il primariato di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia medica presso il primariato di radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(406)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 26 del 26 gennaio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

SIAE - Società italiana degli autori ed editori: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, ad un posto di grado iniziale (V analista junior) della categoria direttiva nel ruolo tecnico

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1983, n. **19.**

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 16 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge detta norme in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in riferimento al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, concernente « Normativa concorsuale del personale delle unità socio sanitarie locali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di rapporto di impiego del personale delle unità socio sanitarie locali ».

Ai fini di cui alla presente legge il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, concernente « Normativa concorsuale del personale delle unità socio sanitarie locali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 », viene di seguito denominato decreto ministeriale.

Capo I

CONCORSI INDETTI ED ESPLETATI DALLA REGIONE

Art. 2.

Attivazione delle procedure concorsuali

I comitati di gestione delle unità socio sanitarie locali attivano le procedure concorsuali presentando annualmente alla giunta regionale richiesta di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi per la copertura dei posti che risultino vacanti negli organici dei propri servizi e dei quali si renda necessaria la copertura, anche in relazione alle previsioni del programma di attività e spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 7, rispettivamente:

a) alla data del 1° gennaio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario, tabelle *A, B, C, D, E, F, G;*
ruolo professionale, tabelle *A, B, C, D;*
ruolo tecnico, tabelle *A, B, C;*
ruolo amministrativo, tabella *A;*

b) alla data del 1° luglio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:

ruolo sanitario, tabelle *H, I, L, M, N,* limitatamente al quadro 1°;
ruolo tecnico, tabelle *D, E;*
ruolo amministrativo, tabella *B.*

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti rispettivamente vacanti alle date di cui al precedente comma, quelli che si rendano vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi di cui al quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, successivamente alle date stesse e fino alla scadenza del semestre successivo, rispettivamente, alle date di cui al primo comma dell'art. 3.

Le richieste di indizione dei concorsi per la copertura di posti di cui al precedente primo promma devono pervenire alla giunta regionale rispettivamente entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno.

Le richieste devono risultare da apposita deliberazione del comitato di gestione nella quale devono figurare l'indicazione della spesa conseguente all'assunzione e le modalità di copertura della stessa, nonché i dovuti riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzioni obbligatorie. In mancanza di dette indicazioni la giunta regionale non considera le relative richieste ai fini dell'indizione dei concorsi.

I posti vacanti alle date di cui al precedente primo comma e quelli di cui possa essere prevista la vacanza nei modi e nei tempi di cui al precedente secondo comma, per i quali non sia stata presentata nei termini e nei modi di cui al presente articolo richiesta di indizione di concorso, non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, né mediante pubblico concorso indetto ai sensi del successivo art. 4.

Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, l'unità socio sanitaria locale potrà presentare apposita richiesta di indizione di concorso nel successivo anno.

Art. 3.

Indizione dei concorsi

Il presidente della giunta regionale, sulla base delle richieste delle unità socio sanitarie locali, indice con proprio decreto i concorsi successivamente al 28 febbraio e al 31 agosto rispettivamente per i posti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del precedente articolo.

I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

Art. 4.

Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente

Fuori dei termini di cui al precedente art. 2 il comitato di gestione della unità socio sanitaria locale, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, può richiedere alla giunta regionale l'indizione e l'espletamento di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al primo comma del precedente art. 2 e dei quali non fosse possibile prevedere la vacanza ai sensi di quanto previsto al secondo comma dello stesso articolo.

La giunta regionale indice apposito concorso solo nei casi in cui i posti vacanti non possano essere coperti mediante l'utilizzazione di graduatoria di pubblico concorso già espletato o in corso di espletamento.

Ai concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 19 e seguenti della presente legge.

Art. 5.

Pubblicità dei bandi

Le unità socio sanitarie locali sono tenute, sulla base delle indicazioni della giunta regionale, a dare la massima diffusione ai bandi di concorso, in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 2, comma quinto, del decreto ministeriale.

Art. 6.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, anche per quanto concerne l'eventuale ricorso a procedure per la gestione informatizzata dei concorsi, direttamente all'ufficio competente, ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

Le domande devono essere accompagnate dall'indicazione delle unità socio sanitarie locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio.

L'indicazione può comprendere una o più o tutte le unità socio sanitarie locali, elencate in ordine preferenziale.

Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina di posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.

Art. 7.
Registrazione delle domande

Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.

Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'impiegato addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

Nel protocollo di arrivo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.

Art. 8.
Ammissione dei concorrenti

L'ammissione dei concorrenti è disposta con decreto dell'assessore regionale alla sanità a ciò delegato. Con lo stesso provvedimento è disposta altresì la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

Art. 9.
Commissione di sorteggio

Il presidente della giunta regionale, nel decreto con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale, individua il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopracitato art. 7.

Art. 10.
Procedura per il sorteggio

Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio, secondo modalità e procedure stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Le operazioni di sorteggio si svolgono, di norma, in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso decreto.

Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

La data ed il luogo del sorteggio devono essere notificati mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, che deve avere luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

Art. 11.
Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Per assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sulla periodicità annuale dei concorsi e il rispetto dei termini previsti dal decreto ministeriale per la conclusione delle procedure concorsuali, il presidente della giunta regionale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a membri dei comitati di gestione delle unità socio sanitarie locali della Regione.

Per i fini di cui al precedente secondo comma, a segretario delle commissioni esaminatrici, delle sottocommissioni e dei comitati di cui all'art. 6 del decreto ministeriale possono essere nominati anche funzionari amministrativi delle unità socio sanitarie locali appartenenti ai profili professionali di direttore amministrativo o collaboratore amministrativo.

Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale, nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione. Cura, altresì, la predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature ed il reperimento del personale necessario alla commissione per l'attività della stessa.

L'assessore regionale alla sanità è delegato ad individuare le unità socio sanitarie locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità socio sanitarie locali sono a carico della Regione.

Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla apposita commissione prevista dall'art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12.
Comitati per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati

I comitati di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, anche su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, e sono composti da non meno di tre dipendenti della Regione o delle unità socio sanitarie locali, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 13.
Notifica del calendario e della sede degli esami

La notifica del calendario e della sede degli esami va effettuata ai singoli concorrenti tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 14.
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il presidente trasmette i verbali ed ogni altro atto del concorso all'assessore regionale alla sanità.

L'assessore regionale alla sanità a ciò delegato, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede mediante decreto alla loro approvazione e alla dichiarazione dei vincitori.

Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.
Posti conferibili

Sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimenti ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

c) i posti che successivamente alle date di cui all'art. 2, primo comma, e fino alla data di inizio delle prove d'esame si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione, e per i quali l'unità socio sanitaria locale abbia presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza;

d) i posti, ricoperti da personale appartenente ad ordini religiosi convenzionati con l'unità socio sanitaria locale che abbia lasciato il servizio entro la data di inizio delle prove di esame per disdetta o per altro motivo e non venga sostituito, per i quali l'unità socio sanitaria locale abbia presentato richiesta di copertura entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

I bandi di concorso devono recare la espressa precisazione che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto:

a) per i casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad unità socio sanitarie locali della Regione, il quale abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali;

b) per i casi di riammissione di cui al successivo art. 39.

L'assessore regionale alla sanità a ciò delegato, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titoli al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili in ciascuna unità socio sanitaria locale ai fini dell'assegnazione dei vincitori ai sensi del successivo art. 16.

Art. 16.

Assegnazione dei vincitori

Il presidente della giunta regionale dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, alle unità socio sanitarie locali in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge.

Per i candidati dichiarati vincitori che abbiano formulato preferenze per unità socio sanitarie locali in cui non risultino posti conferibili, o che non abbiano formulato preferenze, o abbiano formulato unicamente preferenze per i posti conferibili già assegnati ad altri candidati, si procederà d'ufficio alla assegnazione, una volta esaurite le preferenze stesse.

Sono esclusi dalla graduatoria, oltre ai candidati dichiarati vincitori che abbiano rinunciato al posto o che abbiano rinunciato ad una assegnazione rientrante nell'elenco delle preferenze espresse, anche i candidati dichiarati vincitori che abbiano rinunciato ad una assegnazione disposta d'ufficio ai sensi del comma precedente.

Art. 17.

Utilizzazione della graduatoria

I posti resisi disponibili per effetto delle esclusioni di cui al terzo comma del precedente art. 16 sono conferiti dal presidente della giunta regionale ai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in base alle preferenze espresse o, in carenza di queste, d'ufficio.

Entro un anno dall'approvazione della graduatoria le unità socio sanitarie locali possono richiedere alla giunta regionale, nel termine di trenta giorni dalla disponibilità, l'assegnazione di candidati idonei per la copertura dei posti resisi disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori ad avvenuta assegnazione, e dei posti resisi vacanti successivamente all'espletamento delle procedure di cui al precedente art. 15, comma primo, lettere *a*) e *b*), esclusi quelli di nuova istituzione, nonché quelli già individuati ai fini dell'indizione dei concorsi ai sensi del precedente art. 2.

Le assegnazioni di cui al precedente comma vengono effettuate secondo le modalità di cui al primo comma, con provvedimento da adottarsi con scadenza semestrale.

Art. 18.

Conferimento dei posti e assegnazione dei vincitori di concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui allo art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, composta dai vincitori del concorso e dagli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 15, lettera *c*), nonché di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

In caso di conferimento di posto a personale non appartenente ad unità socio sanitaria locale della Regione che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di leggi statali, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.

I posti non coperti mediante l'utilizzazione della graduatoria unica, di cui al precedente primo comma, sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.

Ai fini dell'utilizzazione della graduatoria a norma del precedente art. 17, la commissione procede alla formulazione di apposita graduatoria per titoli comprendente gli interessati al trasferimento che non l'abbiano ottenuto e, secondo l'ordine della graduatoria del concorso, concorrenti dichiarati idonei in numero pari a quello dei posti da conferire.

Art. 19.

Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate con unità socio sanitarie locali della Regione che cessino il rapporto convenzionale ha titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

A tali fini gli interessati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso, o alla selezione per chiamata diretta, la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni che danno loro titolo alla riserva di posto. Detta documentazione è costituita:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di lavoro continuativo ai sensi degli articoli 2096 e seguenti del codice civile per almeno due anni, nonché l'intervenuto licenziamento — entro il biennio precedente la data del bando — per i motivi di cui al primo comma del presente articolo;

b) da una attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale convenzionata con la struttura privata, comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

La percentuale dei posti messi a concorso da riservare al personale di cui ai precedenti commi è stabilita nei bandi di concorso nei limiti di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso.

Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma del citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 20.

Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione

Ai fini dell'inquadramento nei posti vacanti di assistente medico e di veterinario collaboratore, al termine del triennio di formazione il comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale nomina una specifica commissione per ciascuna area funzionale, nella seguente composizione:

il presidente del comitato di gestione o un componente da lui delegato, presidente;

il coordinatore sanitario, componente;

tre dipendenti appartenenti a posizione funzionale apicale nell'area funzionale interessata, componenti;

un funzionario amministrativo in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea, segretario.

Se gli appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero superiore a tre, il comitato di gestione procede all'individuazione tenendo conto dell'esigenza che nella commissione siano rappresentate discipline diverse e, in particolare, rappresentanti delle discipline a cui appartengono i posti sui quali deve essere effettuato l'inquadramento.

Se i dipendenti appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero inferiore a tre, il comitato di gestione procede all'integrazione con personale di altra unità socio sanitaria locale della Regione.

La commissione formula proposte al comitato di gestione per il definitivo inquadramento a domanda, nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività nei quali è articolata l'area funzionale secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Capo II

TRASFERIMENTI

Art. 21.

Pubblicizzazione dei posti disponibili

Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, pubblica nel Bollettino ufficiale i posti messi a concorso disponibili nelle diverse unità socio sanitarie locali, ai fini di cui al secondo comma del citato articolo.

Per i posti di personale medico deve essere data indicazione di quelli compresi in strutture, divisioni o servizi per i quali ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno; per i posti di assistente medico e di veterinario collaboratore deve essere indicata rispettivamente la disciplina e l'area funzionale cui i posti stessi si riferiscono.

Le unità socio sanitarie locali sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della giunta regionale.

Art. 22.

Domande di trasferimento

Le domande di trasferimento ad altre unità socio sanitarie locali della Regione, redatte in carta semplice ed in duplice copia, sono indirizzate al presidente della giunta regionale e, per conoscenza, al presidente del comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale di appartenenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei posti vacanti e disponibili ai sensi del precedente art. 21. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande di trasferimento si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il personale allega alla domanda di trasferimento tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

La domanda di trasferimento è unica e revocabile entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Nella domanda devono essere indicate le sedi disponibili richieste, secondo l'ordine di preferenze.

Il personale medico è tenuto a precisare se la domanda si riferisce anche a posti per i quali, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato favorevolmente il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento solo per posti ricadenti nell'area funzionale di appartenenza ed il trasferimento è disposto secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale nell'area di appartenenza.

Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti ed istituzioni aventi sede nel territorio della Regione che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

Art. 23.

Graduatoria dei trasferimenti

Prima dell'inizio delle prove d'esame dei singoli concorsi pubblici devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato richiesta di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la stessa commissione costituita per il rispettivo concorso, in relazione ai titoli posseduti dagli aspiranti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per rispettivi concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso all'assessore regionale alla sanità a ciò delegato per l'approvazione.

Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede l'assessore regionale alla sanità a ciò delegato, secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione di appartenenza.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono approvate con deliberazione dell'assessore regionale alla sanità a ciò delegato.

In caso di parità di punteggio o di anzianità di servizio si applicano, per le preferenze, le norme vigenti per i concorsi a posti dell'amministrazione civile dello Stato.

Con lo stesso provvedimento l'assessore regionale alla sanità a ciò delegato, dispone l'assegnazione alla unità socio sanitaria locale degli aventi titolo al trasferimento per l'adozione, entro sessanta giorni, della deliberazione di nomina da parte del comitato di gestione.

Alla nomina nel posto di cui è titolare il trasferendo, va data decorrenza dalla data di immissione in servizio del vincitore del corrispondente concorso; ovvero, nel caso in cui l'unità socio sanitaria locale di provenienza partecipi nulla osta al trasferimento anticipato, dalla data che è fissata nel provvedimento di nomina da parte del comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale ricevente.

Il provvedimento dell'assessore regionale alla sanità è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 24.

Copertura dei posti che si rendono vacanti a seguito dei trasferimenti

I posti resisi disponibili a seguito dell'assegnazione per trasferimento del titolare ad altra unità socio sanitaria locale, sono conferiti dal presidente della giunta regionale ai candidati dichiarati idonei nel relativo concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

Capo III

SELEZIONI DELEGATE ALLE UNITÀ SOCIO SANITARIE LOCALI

Art. 25.

Delega alle unità socio sanitarie locali dell'effettuazione delle selezioni per le assunzioni per chiamata diretta

Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle singole unità socio sanitarie locali la selezione per le assunzioni del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

Ruolo sanitario:

tabella *I*, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

tabella *N*, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria.

Ruolo tecnico:

tabella *F*, profilo professionale: operatori tecnici;

tabella *G*, profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo amministrativo:

tabella *C*, profilo professionale: coadiutori amministrativi;

tabella *D*, profilo professionale: commessi.

I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione della unità socio sanitaria locale.

Art. 26.

Individuazione dei posti ricopribili

Con periodicità annuale il comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale individua i posti vacanti e disponibili al 30 giugno negli organici dei propri servizi che intenda ricoprire ai sensi del precedente art. 25.

L'individuazione è effettuata con apposita deliberazione da adottarsi entro il successivo 15 luglio, nella quale devono essere indicate la spesa conseguente alla assunzione e la modalità di copertura della stessa.

Ai fini di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti che si renderanno tali per collocamento a riposo o per i motivi di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro il successivo 31 dicembre.

Art. 27.

Posti disponibili per i trasferimenti
Termini per la comunicazione all'amministrazione regionale

Ai fini delle procedure di trasferimento di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'unità socio sanitaria locale comunica, entro il 31 luglio, alla Regione - assessorato alla sanità, l'elenco dei posti disponibili che intenda ricoprire ai sensi del precedente art. 25.

Si considerano disponibili, ai fini del bando di trasferimento i posti individuati ai sensi del precedente art. 26, detratti quelli riservati agli aventi titolo al collocamento obbligatorio.

L'assessore regionale alla sanità provvede con le norme e le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23 della presente legge.

Art. 28.

Indizione e pubblicazione delle selezioni

Il comitato di gestione della unità socio sanitaria locale entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento dell'assessore regionale alla sanità a ciò delegato che dispone l'assegnazione ai fini dei trasferimenti, indice la selezione per la copertura:

a) dei posti individuati ai sensi del precedente art. 26 e non coperti mediante trasferimento;

b) dei posti resisi vacanti a seguito di trasferimento, dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale provvede altresì a dare idonea pubblicità al bando e a notificarlo agli enti cui compete per legge il collocamento obbligatorio.

Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi per l'ammissione è richiesto, oltre il possesso dei titoli di studio di cui all'art. 159, secondo comma, del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

Art. 29.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale ed è così composta:

Presidente:

il presidente, o un componente del comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale, suo delegato.

Componenti:

un impiegato o un rappresentante della Regione, designato dall'assessore regionale alla sanità;

due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali territoriali di competenza;

un dipendente della unità socio sanitaria locale appartenente al profilo professionale del posto da ricoprire, designato dal comitato di gestione.

Segretario:

un funzionario amministrativo dell'unità socio sanitaria locale.

Art. 30.

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, alle procedure di assunzione di cui all'art. 28 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di assunzione di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e le disposizioni di cui al capo primo della presente legge.

Capo IV

INCARICHI E SUPPLENZE PRESSO LE UNITÀ SOCIO SANITARIE LOCALI

Art. 31.

Incarichi su posto vacante

Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, le unità socio sanitarie locali, sentito il consiglio dei delegati della unità socio sanitaria locale e le organizzazioni sindacali interessate, possono conferire incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti per i quali sai stata disposta l'attivazione della procedura concorsuale, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla vacanza mediante trasferimento interno o comando.

L'incarico, salvo revoca o rinuncia, cessa dalla data di copertura del posto a seguito della conclusione della relativa procedura concorsuale ovvero, in caso di mancata individuazione del posto tra quelli da ricoprire secondo le procedure di cui alla presente legge, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'individuazione stessa.

Art. 32.

Supplenza per assenza o impedimento del titolare del posto

Per sopperire ad indilazionabili esigenze di servizio, le unità socio sanitarie locali possono conferire supplenze su posti i cui titolari risultino assenti o impediti, qualora non sia stato possibile provvedere entro tre mesi dalla disponibilità del posto stesso, mediante trasferimento interno o comando.

La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venire meno del presupposto che l'ha determinata.

Art. 33.

Conferimento di incarichi e supplenze

L'incarico e la supplenza sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.

In mancanza di graduatoria utilizzabile, il comitato di gestione emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto e che presenti i maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici o selezioni.

Per particolari posizioni funzionali, ad esclusione di quelle per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, il regolamento organico dell'unità socio sanitaria locale può stabilire che la selezione avvenga, oltre che per titoli, sulla base di apposita prova orale o pratica volta ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.

L'avviso deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.

L'incarico o la supplenza conferiti con le modalità di cui al presente articolo decadono all'atto della formale utilizzazione delle graduatorie concorsuali.

Art. 34.

Conservazione titolarità del posto di ruolo

Il personale iscritto nel ruolo nominativo regionale cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa o altra unità socio sanitaria locale, o presso gli enti di cui all'art. 46 della presente legge, conserva la titolarità del proprio posto di ruolo per il periodo dell'incarico o della supplenza.

Art. 35.

Assunzione di personale straordinario

Le disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze si applicano nei casi di assunzione di personale straordinario ai sensi dell'art. 9, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Capo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 36

Competenze della Regione

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, terzo comma, 44, primo e quinto comma, 46, secondo comma, 58 e 59, primo comma e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dall'assessore regionale alla sanità a ciò delegato.

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, primo comma, e 56, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dall'assessore regionale alla sanità a ciò delegato.

Art. 37.

Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale, su proposta dell'ufficio di direzione, presenta, all'amministrazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle iniziative che intende attuare nel successivo anno per le attività di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

La procedura di cui al precedente comma viene utilizzata anche per la definizione dei programmi di aggiornamento concernenti il restante personale.

Oltre agli obiettivi specifici dell'aggiornamento, il programma deve indicare:

a) i servizi interessati;

b) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;

c) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.

L'assessore regionale alla sanità, a ciò delegato, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato.

Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma, il comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale, su proposta dell'ufficio di direzione, può chiedere alla Regione, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni a comandi di cui all'ultimo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

L'assessore regionale alla sanità, a ciò delegato, si pronuncia sulla richiesta autorizzazione con proprio decreto, da adottare entro il termine di cui al precedente terzo comma.

Art. 38.

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, può essere disposto su richiesta del comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale, o a domanda del dipendente interessato, da presentarsi al presidente del comitato di gestione.

Ai fini dell'accertamento di sopraggiunta infermità che rende il dipendente interessato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie della qualifica rivestita, il servizio di medicina legale dell'unità socio sanitaria locale, a mezzo di proprio medico, sottopone a visita ed agli altri accertamenti necessari il dipendente stesso.

L'esito degli accertamenti sanitari è notificato al dipendente cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandata ad un collegio medico costituito da:

a) un medico designato dal dipendente;

b) un medico nominato dall'unità socio sanitaria locale;

c) un medico con funzioni di presidente, designato di comune accordo dai sanitari di cui alle lettere *a*) e *b*) nel termine di giorni dieci ovvero, in mancanza, dal Presidente dell'ordine dei medici della provincia in cui ha sede legale l'unità socio sanitaria locale.

Nel caso di accertamento della sopraggiunta infermità che impedisce lo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica posseduta, il medico incaricato dal servizio di medicina legale od il collegio medico indicano se il dipendente è convenientemente utilizzabile in funzioni equivalenti ascrivibili a qualifica dello stesso o di altro profilo professionale, precisandole.

Accertate le condizioni sanitarie per il passaggio ad altra funzione, nonché il possesso dei requisiti specifici richiesti per il posto sul quale si propone l'utilizzazione e la vacanza del posto stesso, il comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone all'assessore regionale alla sanità l'adozione del provvedimento.

L'assessore regionale alla sanità a ciò delegato, verificata la regolarità della richiesta, provvede con proprio decreto.

Art. 39.

Riammissione in servizio

La domanda di riammissione in servizio di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, va presentata all'amministrazione regionale anche per il tramite dell'unità socio sanitaria locale di precedente appartenenza.

Accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti previsti dal richiamato art. 59 ed acquisito il parere della unità socio sanitaria locale di precedente appartenenza, l'assessore regionale alla sanità a ciò delegato decide sull'istanza di riammissione con motivato provvedimento, dandone comunicazione all'unità socio sanitaria locale.

Nel caso in cui l'assessore regionale alla sanità decida la riammissione in servizio, lo stesso va assunto entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

L'unità socio sanitaria locale comunica all'amministrazione regionale la data di effettiva assunzione del servizio ai fini della reiscrizione nei ruoli nominativi regionali e della riduzione dei posti previsti dal precedente art. 15, secondo comma, lettera *b*).

Art. 40.

Assegnazione del personale per soppressione del posto

Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'unità socio sanitaria locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità socio sanitaria locale di appartenenza.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, se espresse, alle unità socio sanitarie locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

Qualora non vi siano posti disponibili, il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale di appartenenza, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il presidente della giunta regionale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità socio sanitaria locale della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.

Il personale trasferito da altra unità socio sanitaria locale della Regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale vacanti o di nuova istituzione nell'unità socio sanitaria locale di precedente appartenenza.

Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.

Art. 41.

Riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie

Il consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ricondurre i posti delle piante organiche provvisorie approvate con deliberazione n. 186-6511 del 23 luglio 1981 alle qualifiche di cui al decreto ministeriale, fatto salvo quanto disposto dal decreto presidenziale in materia di iscrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali. Con lo stesso provvedimento si procede alla eliminazione degli errori eventualmente contenuti nella deliberazione richiamata, previo accertamento.

Il consiglio regionale, ove occorra per l'espletamento dei concorsi di assunzione per l'attuazione dei trasferimenti, individua le figure professionali destinate ai diversi servizi e settori operativi, anche ai fini della riconduzione di cui al precedente comma.

Art. 42.

Determinazione delle piante organiche definitive e primo inquadramento del personale

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le unità socio sanitarie locali provvedono, in conformità al piano sanitario nazionale e regionale, all'approvazione delle piante organiche dei relativi presidi, servizi ed uffici.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma non sia intervenuta l'approvazione del piano sanitario nazionale da almeno sessanta giorni, il termine stesso è prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di approvazione.

Trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi, il presidente della giunta regionale procede alla nomina di commissario per l'adozione del relativo provvedimento.

Nel termine di tre mesi dalla data di approvazione delle piante organiche definitive, le unità socio sanitarie locali procedono alla prima collocazione nei posti previsti dalle stesse del personale assegnato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al personale che risulti in soprannumero a seguito della prima collocazione nelle piante organiche delle unità socio sanitarie locali determinate ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 40

Art. 43.

Procedura per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità socio sanitarie locali

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti sono assegnati ai vincitori di apposito concorso per soli titoli da valutarsi, per singolo profilo professionale, con i criteri fissati dal decreto ministeriale e sulla base della documentazione presentata dall'interessato, ovvero contenuta nel relativo fascicolo personale in possesso dell'amministrazione.

Ai fini di cui al precedente comma il comitato di gestione emana un avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito dal medesimo, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengono utili ai fini della formazione della graduatoria.

Alla formazione della graduatoria di cui al precedente comma provvede una commissione nominata dal comitato di gestione, così composta:

Presidente:

il presidente dell'unità socio sanitaria locale o un componente del comitato di gestione suo delegato.

Componenti:

un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale;

un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso.

Segretario:

un funzionario amministrativo dell'unità socio sanitaria locale in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

Art. 44.

Personale comandato ad altra unità socio sanitaria locale

Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato o distaccato da almeno un anno presso altra unità socio sanitaria locale può essere inquadrato, a domanda, nella pianta organica della stessa in posto corrispondente alla posizione funzionale rivestita.

In mancanza di posto vacante, l'inquadramento avviene previa istituzione del posto corrispondente e a condizione che quello occupato nell'unità socio sanitaria locale di provenienza sia soppresso.

Art. 45.

Definizione di intese a livello regionale

La definizione di istituti espressamente demandati a trattativa a livello regionale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, che ha recepito l'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'ottavo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è effettuata mediante apposite intese sottoscritte dall'assessore regionale alla sanità, a ciò delegato, da cinque rappresentanti della sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (A.N.C.I.), da due rappresentanti della delegazione regionale dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del predetto accordo nazionale di lavoro.

Le intese regionali vengono approvate con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 46.

Personale dell'Ordine Mauriziano e degli ospedali valdesi

Ai fini di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale è allegato un elenco nominativo del personale dipendente dall'Ordine Mauriziano e dagli ospedali valdesi che insistono sul territorio regionale.

I dati per la definizione dell'elenco di cui al precedente comma e per i relativi aggiornamenti vengono forniti dagli enti interessati, su richiesta dell'amministrazione regionale, con le modalità e nei tempi fissati per le unità socio sanitarie locali.

Art. 47.

Determinazione anzianità di servizio nella posizione funzionale ricoperta

Ai fini della formulazione delle graduatorie dei trasferimenti del personale non laureato ad altra unità socio sanitaria locale ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le unità socio sanitarie locali, in sede di prima applicazione della presente legge, comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio 1984, il dato relativo all'anzianità effettiva di servizio maturata nella posizione funzionale di appartenenza da detto personale alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

Ai fini di cui al precedente comma sono presi in considerazione i servizi di ruolo e non di ruolo che sulla base della vigente normativa sono utili ai fini dell'anzianità di servizio.

L'aggiornamento di tale dato sarà operato d'ufficio dalla Regione, salvo formale comunicazione di interruzioni di servizio non computabili in base alla vigente normativa ai fini dell'anzianità, da effettuarsi da parte dell'unità socio sanitaria locale di appartenenza entro trenta giorni dal loro verificarsi, ai sensi dell'art. 8, quarto comma della legge regionale 20 maggio 1980, n. 52.

Art. 48.

Revisione dei ruoli nominativi regionali conseguente alla correzione d'ufficio di errori materiali e all'accoglimento di opposizioni.

La revisione dei ruoli nominativi regionali conseguenti alla correzione di ufficio di errori materiali ed all'accoglimento delle opposizioni presentate al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, è effettuata, previa deliberazione della giunta regionale, nel primo ruolo successivo a quello a cui si riferisce.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

Adeguamento delle piante organiche provvisorie in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La Regione, ai fini dell'applicazione delle norme di cui allo art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta delle unità socio sanitaria locali interessate, adegua con deliberazione del consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni previste per i servizi ospedalieri nelle piante organiche provvisorie, mediante trasformazione di un numero di posti di assistente ospedaliero e di ispettore sanitario, ancorchè coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti rispettivamente di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario.

Ai fini di cui al precedente comma le unità socio sanitarie locali provvedono a formulare la proposta di adeguamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del comitato di gestione.

Art. 50.

Concorsi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761

In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale indice ed espleta concorsi riservati su base regionale, unici per ciascuna disciplina, per la copertura dei posti di organico vacanti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario, su richiesta di copertura da inoltrarsi a norma dell'art. 1 della presente legge.

A conclusione delle procedure concorsuali la giunta regionale formula:

a) una graduatoria su base regionale da utilizzare per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente art. 49;

b) distinte graduatorie per qualifica e disciplina, composte dai candidati idonei dipendenti in ruolo della stessa unità socio sanitaria locale, da utilizzare per il conferimento secondo l'ordine di punteggio dei posti derivanti dalle trasformazioni di cui al precedente art. 49.

I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedono, in ciascuna unità socio sanitaria locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima

disciplina a seguito delle trasformazioni di cui al precedente art. 49; agli assistenti in soprannumero non si applicano le norme di cui al precedente art. 40.

In deroga alle norme di cui ai precedenti articoli 21 e seguenti non si procede a trasferimenti per la copertura dei posti da effettuare con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 51.

Commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Nella commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati previsti dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per l'accesso ai posti vacanti di posizione funzionale apicale nel servizio di assistenza sanitaria di base, la designazione del membro in rappresentanza dell'ordine professionale è effettuata dalla federazione regionale degli ordini dei medici.

La giunta regionale, nella deliberazione con cui provvede alla nomina della commissione di cui al precedente comma, individua un funzionario amministrativo regionale, in possesso di qualifica per la quale è richiesto il diploma di laurea, cui affidare le funzioni di segretario.

Art. 52.

Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi veterinari

Nella prima appplicazione del decreto ministeriale, i posti vacanti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari sono conferiti dalla giunta regionale ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle di equiparazione annesse al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, previo concorso per soli titoli da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 52 del decreto ministeriale.

I posti vacanti in ciascuna unità socio sanitaria locale sono riservati ai veterinari in servizio o assegnati alla unità socio sanitaria locale stessa.

Nei concorsi di cui al presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità socio sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentate a livello regionale e da un rappresentante degli ordini dei veterinari, designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari.

Funge da segretario un funzionario amministrativo regionale in possesso di qualifica per la quale è richiesto il diploma di laurea.

Art. 53.

Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Limitatamente alle procedure concorsuali indette entro il 1° marzo 1985, il 10 % dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 15, eccettuati quelli riservati per effetto dei precedenti articoli 50, 51 e 52 è riservato al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.

Il personale interessato al trasferimento deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, con la modalità e nei termini di cui al precedente art. 22.

I candidati al trasferimento vengono prescelti secondo l'ordine di apposita graduatoria preliminare, determinata secondo l'anzianità di servizio fino a concorrenza dell'aliquota di cui al primo comma.

I candidati prescelti ai sensi del precedente comma concorrono nella selezione per il trasferimento previsto dagli articoli 21 e seguenti e sono inseriti nella graduatoria, da formulare ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede l'assessore regionale alla sanità a ciò delegato, secondo l'ordine della graduatoria finale ed in base alle preferenze da essi espresse in relazione alle sedi disponibili. A tale fine il personale di cui al precedente secondo comma deve indicare le sedi prescelte in ordine di gradimento. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

I bandi di concorso stabiliscono che il numero dei posti da ricoprire può essere ridotto nei casi in cui siano stati disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

Art. 54.

Conferimento incarichi e supplenze

Per i casi di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge ed in mancanza di graduatoria utilizzabile per gli effetti di cui all'art. 33, il comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale, nei casi di inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, emana avviso pubblico per il conferimento di incarichi o supplenza.

L'incarico o la supplenza è conferita al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto in posizione di ruolo e che presenti maggiori titoli, da valutarsi per i relativi concorsi pubblici o selezioni.

L'avviso, con la indicazione dei requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione. Ai fini della presentazione delle domande, è fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione.

Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale, ovvero il comitato di gestione dell'unità socio sanitaria locale ai fini indicati nel precedente comma, utilizzano le graduatorie concorsuali relative a concorsi espletati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per le unità socio sanitarie locali di riferimento.

Art. 55.

Indizione primi concorsi ai sensi della presente legge

Nella prima applicazione della presente legge i termini indicati agli articoli 2, primo comma, lettera *a*) e 26, primo comma, nonché quello previsto dall'art. 2, primo comma, lettera *b*), sono rispettivamente fissati al primo giorno del secondo e del quarto mese successivo a quello di avvenuta esecutività della deliberazione con cui il consiglio regionale ha provveduto alla riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie ai sensi dell'art. 41.

La Regione comunica alle unità socio sanitarie locali la data dell'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di cui al comma precedente.

Per l'adozione delle incombenze di cui agli articoli 2, terzo comma, 3, primo comma, 26, secondo e terzo comma, e 27, primo comma, gli enti interessati dispongono di un periodo di pari durata rispetto a quello previsto dalla norma a regime.

Art. 56.

Concorsi ex art. 2, decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1982, n. 461

Ai concorsi banditi dalla Regione ai sensi di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1982, n. 461, si applica la normativa di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 57.

Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1981, n. 56

A parziale modifica di quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1981, n. 56, la commissione di disciplina dell'unità socio sanitaria locale è composta di otto membri titolari e di altrettanti supplenti.

Conseguentemente le nomine e le designazioni previste dalla stessa legge sono riferite a quattro membri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 novembre 1983

(6897) VIGLIONE

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227